

COMUNE DI STRESA

Provincia del V.C.O.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
N. 30 del 16 febbraio 2005.**

PREMESSA

Alla luce delle normative vigenti l'Amministrazione Comunale si dota di regolamento per la concessione di interventi economici.

Il presente Regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere **ad associazioni, enti pubblici e privati anche se non aventi sede nel territorio del Comune, purchè si tratti di manifestazioni/iniziativa/attività che si svolgono nel territorio del Comune di Stresa**, che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

Quale norma generale, vale il principio che i contributi concessi, per qualsiasi scopo o finalità non devono comunque garantire la copertura integrale delle spese dell'iniziativa a cui si riferiscono.

La rendicontazione sull'utilizzo dei contributi è posta obbligatoriamente a carico dei beneficiari; la stessa dovrà essere corredata di apposita documentazione probatoria e, se del caso, dimostrare la regolarità degli adempimenti retributivi e previdenziali del soggetto beneficiario.

ART. 1

Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario stabilirà l' importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione dell' occupazione locale o a favore di soggetti in stato di bisogno.

L' importo sarà ripartito per singoli settori di intervento e l' eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere oggetto di approvazione da parte del C.C.; in caso di urgenza è consentito alla Giunta Comunale di adottare deliberazioni di variazioni: queste a sensi dell' **art.175 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**, dovranno essere sottoposte a ratifica del C.C., a pena di nullità, entro il termine perentorio di 60 gg. Dalla data di adozione dell' atto.

ART. 2

Una volta acquisita l' istanza agli atti d' ufficio è fatto obbligo, ai sensi della legge 241/90, al Responsabile del Settore, di dare comunicazione all' interessato dell' avvio del procedimento sulla richiesta con indicazione dei seguenti elementi:

- l' oggetto del procedimento promosso;
- l' ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l' ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

ART. 3

La Commissione costituita per i vari settori per l' esame preliminare delle istanze avanzate ai fini della concessione dei benefici di cui in premessa, esprime parere consultivo.

ART. 4

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di cui al presente provvedimento sono individuati i seguenti settori di intervento;

- Settore A) Bisognosi;
- Settore B) Attività sportive, del tempo libero;
- Settore C) Attività di promozione socio-culturali ed assistenziali e **turistiche;**

SETTORE A) – BISOGNOSI

(da articolo 5 ad articolo 5.3) integralmente sostituito con l' adozione dello specifico Regolamento I.S.E.E., approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 22.12.2003 e criteri attuativi di cui a D.G.C. n. 94 del 24.06.2004);

SETTORE B)
ART. 6 ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

- Propaganda e diffusione dello sport mediante mezzi di comunicazione audiovisivi, mostre e manifestazioni;
- Attività sportiva agonistica svolta dalle organizzazioni sportive;
- **Propaganda, promozione e diffusione delle varie attività del tempo libero mediante mezzi di comunicazione audiovisivi, mostre e manifestazioni;**
- Sport sociale;
- Addestramento fisico dei portatori di handicap;
- Sostegno e creazione di centri di avviamento e addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, cicli di istruzione ed iniziative similari;
- Acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

ART. 6.1

Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel territorio del Comune ed abbiano svolto attività da almeno un anno.

Potranno altresì fare richiesta tutti coloro che svolgano attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge.

Potranno inoltrare istanza di contributo associazioni ed enti pubblici e privati anche se non aventi sede nel territorio del Comune, purchè si tratti di manifestazioni/iniziativa/attività sportive e del tempo libero che si svolgono nel territorio del Comune di Stresa.

ART. 6.2

Le società sportive e gli esercenti attività sportive per poter ottenere l'assegnazione dei contributi dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quanto segue:

- a) domanda su carta intestata firmata dal Presidente o rappresentante legale con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società;
- b) copia dello statuto (solo per la prima richiesta salvo modifiche);
- c) relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato dalla Federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente, o elenco degli atleti con firma del responsabile;

ART. 6.3

Le domande corredate dalla documentazione prevista saranno sottoposte all' esame della competente Commissione Consiliare, che esprime parere consultivo.

L' importo del contributo dovrà essere determinato con riferimento ai seguenti parametri:

- a) campo di applicazione della manifestazione (comunale, provinciale...);
- b) numero e qualità delle manifestazioni ed attività da svolgere nell' intero anno di riferimento della richiesta;
- c) numero degli atleti in carico e capacità di coinvolgimento di eventuali fasce disagiate.

ART. 6.4

Alle società di nuova costituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto ed in ragione dell' attività che si prefiggeranno di svolgere, a condizione che risultino affiliate ad una federazione sportiva e ad un Ente di promozione sportiva.

ART. 6.5

La Giunta Comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con riferimento al fondo di bilancio esistente. In luogo del contributo, la Giunta potrà concedere, a richiesta dell' interessato, propri locali o strutture in comodato gratuito.

ART. 6.6

E' fatto obbligo all' ente o associazione presentare, entro il 30 giugno successivo all' anno di riferimento del contributo erogato, il proprio bilancio consuntivo, accompagnato dal dettaglio delle spese sostenute con il contributo erogato dal Comune.

SETTORE C) – ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALI E ASSISTENZIALI E **TURISTICHE**

ART. 7

Possono accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici associazioni ed enti pubblici e privati, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura, dei servizi socio-assistenziali e **del turismo**.

Possono altresì accedere ai citati contributi associazioni ed enti pubblici e privati, anche se non aventi sede nel territorio del Comune, purchè si tratti di manifestazioni/iniziativa/attività che si svolgono nel territorio del Comune di Stresa, e che in tal senso partecipano alla diffusione della cultura, dei servizi socio-assistenziali e del turismo.

In particolari casi i suddetti contributi possono essere concessi anche ad Enti ed Associazioni socio-assistenziali con sede diversa dal Comune di Stresa.

Gli Enti e le Associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicati, interessati ad ottenere benefici economici previsti dal presente regolamento, dovranno presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) domanda su carta intestata firmata dal Presidente o rappresentante legale con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell'indirizzo e del codice fiscale personale nonché della società;
- b) copia dello statuto (solo per la prima richiesta salvo modifiche);
- c) relazione illustrativa dell'attività svolta dall'Ente nell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce;
- d) programma delle attività (o delle manifestazioni) da realizzare nell'anno di riferimento;
- e) relazione finanziaria (bilancio di previsione) delle attività o manifestazioni per cui viene richiesto il contributo.

ART. 7.1

L'istanza, debitamente firmata dal Presidente o dal legale rappresentante, documentata come previsto, sarà sottoposta alla Commissione Consiliare competente per il parere in ordine al contributo da erogarsi da parte della Giunta Comunale.

La Commissione, dopo aver esaminato le istanze presentate, propone l'entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all'attività programmata, alla risonanza prevista, alla durata che avranno le varie manifestazioni inserite nel programma ed alla qualità delle stesse.

ART. 7.2

La Giunta Comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con riferimento al fondo di bilancio esistente. In luogo del contributo, la Giunta potrà concedere, a richiesta dell'ente o dell'associazione, propri locali o strutture in comodato gratuito.

ART. 7.3

E' fatto obbligo all'ente o associazione presentare, entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento del contributo erogato, il proprio bilancio consuntivo, accompagnato dal dettaglio delle spese sostenute con il contributo del Comune.

ART. 8 – NORME TRANSITORIE

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, sarà cura del Responsabile del Servizio **interessato** dare comunicazione a coloro che **nel 2004** hanno usufruito di sovvenzioni e contributi **delle modifiche intervenute al Regolamento precedentemente in vigore**, con particolare riferimento ai nuovi termini per la presentazione delle domande.

ISTITUZIONE NUOVO ARTICOLO:
ART. 9 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Possono essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4.

Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 25.000= Euro, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi previsto nel bilancio di previsione e P.E.G.

In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), c), degli artt. 6.2 e 7, di una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.

Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

E' possibile presentare la domanda in qualsiasi periodo dell'anno di competenza e comunque non oltre il 10 di novembre.
